

Direzione Regionale: CICLO DEI RIFIUTI

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. T00082 del 12/04/2021

Proposta n. 10699 del 09/04/2021

Oggetto:

Costituzione della Cabina di Monitoraggio del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio di cui al Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 e nomina dei suoi componenti.

L' Assessore
VALERIANI MASSIMILIANO
firma digitale

Oggetto: Costituzione della Cabina di Monitoraggio del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio di cui al Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 e nomina dei suoi componenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" e s.m.i. ;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I "Disposizioni comuni" ed al Capo II "Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1" inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTE le Direttive contenute nel pacchetto UE sull'economia circolare, pubblicate nella GUUE del 14/06/2018 e che prevedono la modifica di sei Direttive europee e riformano l'economia circolare:

- Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i., che all'art. 7 dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare la Parte Quarta recante “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”:

- art. 177, comma 4, laddove dispone “*4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*
 - a) *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
 - b) *senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
 - c) *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente*”;
- art. 178, comma 1, laddove dispone “*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del principio “chi inquina paga”. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.*”;
- art. 179 comma 1, laddove dispone “*La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*
 - a) *prevenzione;*
 - b) *preparazione per il riutilizzo;*
 - c) *riciclaggio;*
 - d) *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
 - e) *smaltimento.*”
- art.182, comma 3, che sancisce il divieto di “*smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*”;

VISTA la Legge regionale 09 Luglio 1998, n. 27 recante “*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*” che all’Art. 5 stabilisce le funzioni amministrative delle province e all’Art. 11 (Piani provinciali) stabilisce : “*1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul BUR, le province adottano, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).....omissis.... 5. I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalità previste per la loro adozione.*”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, con la quale è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, relativo all’arco temporale 2019-2025, che ai sensi dell’art.199 d.lgs. 152/2006, definisce gli obiettivi strategici generali, l’analisi dei dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani nel Lazio, gli obiettivi di raccolta differenziata dal 2019 al 2025, e la valutazione del fabbisogno impiantistico negli ATO, i criteri di localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento finale rifiuti e le azioni da attuare nel medio termine per il raggiungimento degli obiettivi di Piano;

CONSIDERATO che gli obiettivi perseguiti nel Piano sono in linea con il cd. Pacchetto di Economia circolare e pongono al centro il rafforzamento della gerarchia di rifiuti, individuando quale priorità la prevenzione della creazione dei rifiuti, in secondo luogo recupero di materia

(riciclo), ed infine il recupero energetico, riservando lo smaltimento alla sola frazione biostabilizzata;

CONSIDERATO che lo scenario di Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, a seguito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), prevede una diminuzione stimata della produzione totale di rifiuti urbani al 2025, dovuta alle tendenze in atto negli ultimi anni ed ai risultati delle iniziative di riduzione programmate e sostenute dalla Regione Lazio, del - 5% della produzione pro-capite rilevata nel 2017 ed il raggiungimento secondo uno chiaro cronoprogramma nel 2025 di un livello di raccolta differenziata pari almeno al 70%;

CONSIDERATO che sulla base dei flussi stimati il Piano, al capitolo 10, valuta i fabbisogni impiantistici di trattamento della frazione organica, degli imballaggi e frazioni merceologiche della raccolta differenziata, di trattamento del rifiuto residuo e di termovalorizzazione e discarica;

VISTO in particolare il paragrafo 11.1 - Gli ambiti territoriali ottimali - del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, che detta precise prescrizioni per gli ambiti territoriali ottimali (ATO) in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti, delimita gli ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006, individuando 5 ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province, e stabilisce quanto segue:

“Ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il suddetto Piano, stabilisce che all'interno dei 5 ATO come definiti si debbano:

- *organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;*
- *garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico - TMB);*
- *garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).*

In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi.

In caso di autosufficienza dell'ATO è fatto divieto di autorizzare nuovi impianti che trattino rifiuti urbani, fatti salvi quelli che utilizzano tecnologie innovative e indirizzate ai principi dell'economia circolare.

I 5 ATO sono i seguenti:

1. *ATO – Frosinone*
2. *ATO – Latina*
3. *ATO – Rieti*
4. *ATO – Città metropolitana di Roma Capitale*
5. *ATO – Viterbo.*

I singoli comuni entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli ATO, possono presentare alla Regione, motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, si esprimerà valutata la compatibilità dei flussi.

Con riferimento ai fabbisogni ripartiti per ciascun ATO si ritiene di dover effettuare delle valutazioni circa le varie fasi di cui si compone il ciclo dei rifiuti:

- *Raccolta: per questa fase potranno essere previsti ambiti di raccolta ottimali tra comuni limitrofi ai fini dell'ottimizzazione economica del servizio su pari basi di utenti serviti. Si*

precisa che tale situazione è già garantita per Roma Capitale essendo la raccolta interamente gestita da AMA SpA;

- *Trattamento: al momento l'offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM – Trattamento meccanico biologico – che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM (sono al momento in esercizio soltanto 3 impianti di questa tipologia) che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l'autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l'autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste mentre per l'ATO Città metropolitana di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l'impianto di Albano Laziale per effetto dell'incendio del 2016 non è in esercizio;*
- *Smaltimento: la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L'esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l'estensione demografica dell'ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dalla l.r. 27/1998 art. 11, comma 2.*

Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l'ATO stesso.

Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell'intero ATO.

In particolare, per l'ATO di Città metropolitana di Roma Capitale, che costituisce ATO unico in coerenza a quanto stabilito all'articolo 1, commi 2 e 44 della legge 56/2014, al fine di garantire una equa ripartizione della responsabilità del produttore e di attivare le giuste azioni finalizzate alla massimizzazione della raccolta differenziata in ogni territorio, anche al fine di minimizzare gli impatti su un unico impianto di discarica, data la dimensione demografica, è necessario prevedere più impianti di discarica, in considerazione della popolazione residente nell'ATO stesso e della prossimità al luogo di produzione.

Pertanto ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 27/1998 in coerenza con gli atti già adottati da Roma Capitale, è fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all'autosufficienza di Roma Capitale ed uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) per rispondere ad una autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale), sulla base delle omogeneità delle esigenze di trattamento e smaltimento.

Anche nel caso di specie, in caso di deficit impiantistico come sopra individuato, sarà riconosciuto il vantaggio economico al territorio ricevente correlato a quanto già previsto nel presente Piano per ATO diversi, con decorrenza dal 1 gennaio 2022.

Al fine di armonizzare gli indirizzi e i contenuti del presente piano, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del Piano, il Consiglio regionale dovrà approvare una legge di definizione, attivazione e regolazione degli ATO e degli enti di governo.”

TENUTO CONTO che il Piano disegna una prospettiva di lungo termine legata al raggiungimento di specifici obiettivi che richiedono un attento e continuo monitoraggio dei dati e dei flussi ed a tal fine al paragrafo 10.10 detta disposizioni per organizzare il regime transitorio in maniera puntuale e compiuta individuando competenze e attività specifiche e possibilità di modulazione delle misure previste a seconda dei flussi: *“Alla luce di queste considerazioni viene costituita, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del PRGR, la Cabina di monitoraggio del Piano (di seguito denominata CMP) che andrà ad occuparsi del regime transitorio: in tale regime la CMP si occuperà sia di dare il necessario impulso alla nascita degli organi di gestione, sia dell’osservazione del dato (con l’adozione di una mappa dinamica dei flussi dei rifiuti che vada a dare una fotografia in tempo reale su tutti i flussi lavorati degli impianti sia pubblici che privati). A fronte di questa osservazione e gestione dei flussi la CMP potrà proporre l’adeguamento e/o la revisione parziale o totale delle scelte programmatiche effettuate nel Piano, anche dal punto di vista impiantistico”;*

VISTO, pertanto il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, ed in particolare il paragrafo 10.10 che stabilisce che: *“La CMP sarà costituita con apposito decreto del Presidente della Regione, che la presiede, presso la Presidenza della Regione e sarà composta dagli Assessori e dai Direttori regionali competenti in materia, dai Presidenti (o loro delegati) delle Province e della Città metropolitana di Roma capitale e, con riferimento agli argomenti da trattare, da soggetti, anche esterni, alla struttura regionale che parteciperanno con semplice atto di convocazione senza bisogno di modifiche alla deliberazione di designazione dei componenti.*

La CMP cesserà le sue funzioni una volta costituiti gli EGA.

Alla CMP così costituita verranno affidati i seguenti compiti:

- 1. mettere in atto, in conformità alle previsioni legislative statali e regionali, tutti gli atti necessari affinché vengano costituiti gli EGA. La loro costituzione dovrà completarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente Piano;*
- 2. adottare la mappa dinamica dei flussi dei rifiuti che vada a dare una fotografia in tempo reale su tutti i flussi lavorati degli impianti sia pubblici che privati. Questo permetterà una gestione dei flussi di rifiuti su tutto il territorio regionale e la verifica dei quantitativi effettivamente lavorati che siano conformi e aderenti rispetto agli obiettivi prefissati; nel caso in cui si rilevino necessità di revisione - anche dal punto di vista impiantistico - delle soluzioni adottate, la CMP propone una revisione delle scelte effettuate e previste nel Piano;*
- 3. monitorare il periodo transitorio di entrata in funzione dell’impianto di Colleferro con particolare riferimento:*
 - a) al coordinamento tra i tempi di realizzazione del nuovo compound industriale e il riammodernamento dei TMB;*
 - b) alla determinazione degli obblighi in capo ai privati circa le modifiche da eseguire;*
- 4. semplificare e assicurare le necessarie forme di raccordo nei rapporti tra la Regione e gli enti locali;*
- 5. favorire e sovrintendere all’adozione di un piano d’ambito per ciascuno degli ATO che abbia ad oggetto una regolamentazione omogenea nei diversi comuni ricadenti nell’ATO delle modalità di raccolta differenziata e del servizio di gestione;*
- 6. coordinare la normativa di piano e aggiornare i dati con eventuali nuove indicazioni normative sia statali che comunitarie e verificare l’impatto delle nuove norme sul Piano e i possibili nuovi scenari che richiedano correttivi al Piano stesso e/o alla programmazione, anche impiantistica;*

7. *verificare la variazione dei flussi di RU derivanti dall'applicazione delle più recenti disposizioni in materia di End of Waste e di responsabilità estesa del produttore misurando anche le ricadute sul fabbisogno impiantistico.*

Le attività gestionali tecnico-amministrative che derivano dall'attività della CMP, saranno effettuate dalla struttura regionale competente in materia di rifiuti."

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina dei sopraindicati componenti della Cabina di monitoraggio del Piano, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, istituita presso la Presidenza della Regione Lazio, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, fino alla costituzione degli Enti di Governo d'Ambito (EGA):

- Il Presidente pro-tempore della Regione, in qualità di Presidente della Cabina di monitoraggio del Piano (o suo delegato);
- Assessore pro-tempore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero (o suo delegato);
- Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti (o suo delegato);
- Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette (o suo delegato);
- Sindaco pro-tempore della Città metropolitana di Roma capitale (o suo delegato);
- Presidente pro-tempore della Provincia di Frosinone (o suo delegato);
- Presidente pro-tempore della Provincia di Latina (o suo delegato);
- Presidente pro-tempore della Provincia di Rieti (o suo delegato);
- Presidente pro-tempore della Provincia di Viterbo (o suo delegato).

RITENUTO, che con riferimento agli argomenti da trattare, potranno essere invitati a partecipare soggetti, anche esterni, alla struttura regionale che parteciperanno con semplice atto di convocazione senza bisogno di modifiche al presente atto;

RITENUTO, di stabilire che ai componenti della Cabina di Cabina di monitoraggio del Piano ed agli eventuali soggetti anche esterni, alla struttura regionale invitati a partecipare, non spetta alcun compenso;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

1. di costituire la Cabina di Monitoraggio del Piano di gestione dei rifiuti, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, istituita presso la Presidenza della Regione Lazio
2. di nominare quali componenti della Cabina di monitoraggio, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, fino alla costituzione degli Enti di Governo d'Ambito (EGA):
 - Presidente pro-tempore della Regione, in qualità di Presidente della Cabina di monitoraggio del Piano (o suo delegato);
 - Assessore pro-tempore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero (o suo delegato);
 - Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti (o suo delegato);
 - Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette (o suo delegato);
 - Sindaco pro-tempore della Città metropolitana di Roma capitale (o suo delegato);
 - Presidente pro-tempore della Provincia di Frosinone (o suo delegato);
 - Presidente pro-tempore della Provincia di Latina (o suo delegato);

- Presidente pro-tempore della Provincia di Rieti (o suo delegato);
- Presidente pro-tempore della Provincia di Viterbo (o suo delegato).

3. di stabilire che ai componenti della Cabina di Cabina di monitoraggio del Piano ed agli eventuali soggetti anche esterni, alla struttura regionale invitati a partecipare, non spetta alcun compenso.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto è notificato ai componenti nominati e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti